

Allegato A

Sostegno agli investimenti innovativi

Premessa

L'amministrazione regionale emana il presente bando ai sensi del Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10/33 del 13/01/2001, come modificato, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.C.E. L 63/22 del 28/02/2004.

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese industriali, come definite dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005 pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, ubicate nell'intero territorio regionale, regolarmente censite presso la CCIAA e che esercitino un'attività economica, identificata come prevalente, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002", nelle seguenti sezioni:

- Sezione C (Estrazione di minerali), con esclusione del codice 10.10;
- Sezione D (Attività manifatturiere), con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89 e 15.98, purchè l'attività effettivamente svolta risulti ammissibile ai sensi degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02));
- Sezione E (Produzione di energia elettrica, gas e acqua);
- Sezione F (Costruzioni);
- Sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), limitatamente alla Divisione 63, con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;
- Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali), limitatamente alle Divisioni 72 e 73 e al Gruppo 74.3;
- Sezione O (Altri servizi pubblici), limitatamente alle Divisioni 90.01, 90.02, 92.11 e 93.01.

Non sono ammissibili le imprese agevolate sui bandi relativi all'azione 1.1.1. del Docup ob. 2 "Aiuti rimborsabili a favore delle pmi industriali" e "Interventi a favore dell'innovazione e internazionalizzazione delle pmi" di cui al decreto 3577/05, che alla data di presentazione della domanda non abbiano rendicontato le spese relative a programmi di investimento agevolati.

Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese – RTI (come disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni), costituiti o costituendi, di piccole e medie imprese. Possono fare parte del raggruppamento anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso beneficiare di contributi finanziari.

Non sono ammissibili RTI costituiti da imprese che, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

Sono altresì ammessi i consorzi di imprese, il cui capitale sia posseduto interamente da piccole e medie imprese.

Iniziative agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente alla presentazione della richiesta di ammissione delle imprese (si veda il paragrafo seguente), finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento o alla riconversione di uno stabilimento esistente.

Per *ampliamento* si intende un programma di investimento finalizzato ad incrementare la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungere capacità produttiva relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale), ovvero a creare nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale).

Per *ammodernamento* si intende un programma finalizzato ad introdurre innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento di produttività e/o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi.

Per *riconversione* si intende un programma diretto a realizzare nuovi prodotti appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modifica dei cicli produttivi.

Il programma di investimento deve essere realizzato entro il 18° mese dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (si veda il paragrafo "Realizzazione degli investimenti").

Ogni impresa può presentare un solo programma di investimento relativo ad un'unica unità produttiva.

Il costo totale del programma agevolabile non può essere inferiore a 100.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 euro. Qualora il programma di investimento comprenda esclusivamente spese di consulenze per innovazione organizzativa o commerciale, i limiti sono fissati rispettivamente in 25.000,00 euro e 200.000,00 euro.

Tipologia di investimenti e spese ammissibili

A) Immobilizzazioni materiali:

- macchinari;
- strumenti e attrezzature;
- opere murarie e assimilate necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati.

Per poter essere ammesse alle agevolazioni le immobilizzazioni materiali devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti di mera sostituzione, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri.

Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa intestati al richiedente, firmati e aventi data non antecedente i 6 mesi.

B) Immobilizzazioni immateriali:

Investimenti in trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e di licenze (incluso il software).

Tali investimenti devono essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa.

Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa intestati al richiedente, firmati e aventi data non antecedente i 6 mesi o, se del caso, una bozza di contratto.

Le spese relative a immobilizzazioni immateriali già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti dei soci stessi entro il secondo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi

precedenti la data di presentazione della domanda.

C) Consulenze

Sono ammissibili le consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale.

I servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

I servizi di consulenza, ad eccezione di quelli notarili e legali, devono essere documentati da bozze di contratti o di lettere d'incarico, che devono essere allegate alla domanda, unitamente al curriculum vitae del consulente. Sono ammissibili esclusivamente le consulenze che configurino prestazioni ad alta specializzazione, ovvero prestate da soggetti che abbiano un'esperienza almeno triennale nello specifico ambito oggetto della consulenza.

Per i servizi di consulenza notarili e legali alla domanda deve essere allegato un preventivo di spesa intestato al richiedente, firmato e avente data non antecedente i 6 mesi.

Sono esclusi dalle spese di investimento ammissibili i servizi ceduti all'impresa dai soci o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado o dai titolari di cariche e qualifiche dell'impresa stessa. Sono ricompresi in tale fattispecie i servizi provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o i loro coniugi parenti entro il secondo grado o titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria.

Innovazione tecnologica

Spese di consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e/o dei prodotti.

Innovazione organizzativa

a) Spese di consulenza per check-up della struttura aziendale, per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi e per consulenze finanziarie;

b) spese di consulenza per le certificazioni EMAS, ISO 14000, ISO 9000, SA 8000 o equivalenti, per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e per la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia;

c) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

Nel caso di spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al precedente punto c)), non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie. Pertanto, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari ("sovraccosti") necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Innovazione commerciale

- Spese di consulenza per penetrazione commerciale: attività di supporto alla promozione delle esportazioni, alla creazione di reti commerciali, alla ricerca di partners per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione, realizzazione di studi e ricerche di mercato.

Queste spese devono essere relative ad un solo progetto di penetrazione commerciale, rivolto ad un unico Paese estero, che rappresenti un nuovo mercato per l'impresa e fornite da consulenti con sede nel paese oggetto del progetto di penetrazione commerciale. Per i programmi di investimenti presentati da R.T.I. sono ammissibili anche le spese di consulenza sostenute in Italia.

Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare alla Regione Toscana i risultati della ricerca effettuata, con esclusione di tutto quanto è da ritenersi privativa aziendale, al fine di creare una banca dati di interesse comune.

- Spese di consulenza per l'elaborazione di strategie di definizione dell'immagine e piani di comunicazione, compresa la creazione di marchi e con l'esclusione tassativa di spese a carattere pubblicitario.

D) Partecipazione a fiere ed esposizioni

Sono ammissibili i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand, solo nel caso di *prima partecipazione* dell'impresa o delle singole imprese del raggruppamento di imprese ad una determinata fiera o esposizione.

E) Costi di brevetto

Questa voce comprende:

- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni.

Norme generali per l'ammissibilità delle spese

I beni e servizi possono essere acquisiti:

- a) tramite acquisto diretto (anche mediante utilizzo di un finanziamento bancario);
- b) ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di proprietà);
- c) ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- d) tramite operazioni di locazione finanziaria. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back. I contratti di leasing che beneficiano dell'intervento devono includere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing che corrisponda alla vita utile del bene che è oggetto del contratto.

Sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione da parte dell'impresa, unicamente a fronte di idonea documentazione.

Non possono essere ammessi alle agevolazioni:

- quei beni/servizi le cui spese siano state fatturate o pagate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di ammissione (nel caso di acquisizione in locazione finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing);
- i beni già posseduti dall'impresa alla data di presentazione della domanda di ammissione.

I contratti e le lettere d'incarico relative all'acquisto di beni e servizi devono essere stipulati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, mentre le bozze di contratti e di lettere d'incarico devono essere allegate alla domanda.

Non sono ammessi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

E' sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. Non sono ammessi alle agevolazioni i lavori in economia.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle spese programmate, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per le sole spese di consulenza l'agevolazione è determinata nella misura del 50% del totale delle spese ammissibili. Il contributo è soggetto a una ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73.
- per i soli costi di brevetto l'agevolazione è determinata nella misura del 35% del totale delle spese ammissibili;
- per le altre spese l'agevolazione è determinata nella misura del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Ai sensi dell'art. 72 della Legge finanziaria 2003, il 50% del contributo concesso ed erogato al progetto integrato aziendale è soggetto a rimborso a partire dal primo triennio dalla concessione del contributo stesso, secondo un piano triennale di rientro in rate semestrali posticipate. Alle somme da rimborsare verrà applicato un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo.

Modalità di rimborso del 50% del contributo in conto capitale concesso ed erogato

Il rimborso avviene in 6 rate semestrali a capitale costante e interessi decrescenti, la prima delle quali con scadenza l'ultimo 30 aprile o 31 ottobre ricadenti nel terzo anno successivo alla data dell'atto di erogazione del saldo.

Gli interessi decorrono dalla valuta di erogazione del contributo e sono calcolati con modalità 360/360, al tasso dello 0,5% annuo senza capitalizzazione né trasformazione in base alla periodicità del rimborso.

Il rimborso dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario e secondo il piano di rimborso indicati contestualmente all'erogazione del contributo, indicando nella causale il numero di posizione Regione Toscana.

Il mancato pagamento di una rata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza provocherà l'avvio del procedimento di revoca, descritto nell'apposito paragrafo, per la revoca del beneficio del termine, con richiesta di rimborso immediato dell'intero credito residuo del fondo agevolativo.

Divieto di cumulo

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche.

Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, redatte sull'apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana, o in conformità allo stesso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza) a partire dal 1° dicembre 2006 fino al 31 gennaio 2007 al seguente indirizzo:

Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico

Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese

Via di Novoli, 26

50127 Firenze.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura "Interventi a sostegno degli investimenti innovativi delle imprese".

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dal capofila del RTI, o dal legale rappresentante del consorzio, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti.

La documentazione da allegare alla domanda di ammissione dalla lettera b) alla lettera m) come di seguito indicato si riferisce a ciascuna delle imprese coinvolte.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) una scheda tecnica che illustri:

- la strategia industriale, con una descrizione dettagliata del programma di investimento da realizzare, specificando gli obiettivi produttivi e/o commerciali attesi e fornendo sufficienti elementi per identificare la tipologia dell'investimento (creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento, ammodernamento o riconversione di uno stabilimento esistente). Qualora il programma di investimento preveda spese di consulenza per penetrazione commerciale, la scheda tecnica deve evidenziare che si tratti di un nuovo mercato per l'impresa;

- il piano finanziario del programma di investimento. Nel caso di RTI o consorzi, il piano finanziario deve specificare gli investimenti per ciascuna singola impresa;

- la copertura finanziaria del programma di investimento.

b) i preventivi di spesa (firmati e aventi data non antecedente ai sei mesi) e le bozze di contratto o di lettera d'incarico relativi a beni e servizi oggetto dell'agevolazione, redatti su carta intestata del fornitore e indirizzati all'impresa richiedente l'agevolazione;

c) curriculum vitae dei soggetti che prestano servizi di consulenza;

d) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio;

e) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa dell'ultima dichiarazione dei redditi;

f) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: situazione economica e patrimoniale di periodo;

g) nel caso di costituendi RTI: dichiarazione di impegno di tutti i partner a costituire il RTI;

h) per le imprese che esportino una quota pari almeno al 30% del fatturato totale, dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio chiuso;

i) certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema predisposto e disponibile sul sito www.regione.toscana.it, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che

contenga:

- dichiarazione di possesso dei requisiti di piccola e media impresa;
 - dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ISTAT di attività economica prevalente;
 - dichiarazione di non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
 - dichiarazione di essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - dichiarazione di impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - dichiarazione di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - dichiarazione di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - dichiarazione che il contratto di leasing che beneficia dell'intervento includa una clausola di riacquisto oppure preveda un periodo di leasing che corrisponda alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - dichiarazione che le spese connesse alla partecipazione a fiere ed esposizioni si riferiscono alla prima partecipazione dell'impresa o RTI alla specifica fiera o esposizione;
 - dichiarazione che le spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo sono supplementari rispetto a quanto imposto dalla normativa vigente;
 - dichiarazione che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengano dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado, né da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.
- l) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
- m) la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Istruttoria delle operazioni agevolabili

L'attività istruttoria è svolta dal soggetto gestore ed è diretta:

- a) a verificare la documentazione presentata dai proponenti; la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- b) a verificare la validità tecnico-economica del programma di investimento e la congruità delle spese previste;
- c) ad accertare gli elementi che consentano il calcolo del punteggio sulla base degli indicatori di valutazione di cui al paragrafo successivo.

Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità dei programmi di investimento e richiede, ove

necessario, integrazioni al soggetto proponente, che è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.

Indicatori di valutazione dei programmi di investimento

I programmi di investimento sono valutati sulla base dei seguenti indicatori, stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 554 del 31 luglio 2006:

Indicatori di valutazione		Punteggio
1.	Programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un nuovo stabilimento, con esclusione delle nuove operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio regionale.	Tre
2.	Programma di investimento finalizzato alla riconversione di uno stabilimento esistente.	Tre
3.	Programma di investimento finalizzato all'industrializzazione di un nuovo prodotto, le cui fasi di ricerca e sviluppo siano state finanziate su precedenti bandi ex L. 598/94 "Aiuti allo sviluppo precompetitivo" e Misura 1.8 Docup e che risultino pienamente concluse.	Tre
4.	Programma di investimento che comprenda la registrazione di brevetti.	Tre
5.	Programma di investimento che comprenda l'acquisto di brevetti.	Due
6.	Programma di investimento che preveda la certificazione EMAS, la certificazione ISO 14000, la certificazione sociale SA 8000 o equivalenti, la certificazione comunitaria di prodotto eco-label o proposto da imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già aderito a sistemi di certificazione di cui sopra.	Due
7.	Programma di investimento realizzato da imprese che, nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano dato vita a processi di integrazione aziendale (fusioni, per unione o per incorporazione, acquisto di impresa o di ramo di impresa).	Due
8.	Programma di investimento proposto da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di un anno.	Due
9.	Programma di investimento presentato da imprese che operino nei settori di attività economica individuati dai progetti integrati regionali moda e componentistica autoveicoli e motocicli (2, 3, e 4 ruote).	Due
10.	Programma di investimento che comporti l'assunzione, anche a tempo determinato, di laureati, ricercatori o dottori di ricerca.	Due
11.	Programma di investimento proposto da imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato presentino un valore della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30%.	Uno
12.	Programma di investimento finalizzato al miglioramento del livello di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.	Uno

Formazione graduatoria e ammissione

Sono considerati ammissibili i progetti che conseguano almeno 3 punti.

In caso di parità di punteggio la graduatoria è definita in base alla valutazione relativa, nell'ordine, agli indicatori n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In caso di ulteriore parità, la graduatoria è definita in base all'entità dell'investimento (dando priorità agli investimenti di maggiori dimensioni) e, in subordine, in base alla data di presentazione della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda, il soggetto gestore predispone le graduatorie delle domande ammesse e non ammesse e le trasmette alla Regione Toscana, che provvede ad approvarle con apposito atto, che verrà pubblicato sul BURT.

Il soggetto gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Regione Toscana.

Realizzazione degli investimenti

Gli investimenti devono essere realizzati entro il 18° mese dalla data di presentazione della domanda di ammissione. Le imprese beneficiarie possono presentare alla Regione Toscana, prima del termine ultimo di realizzazione del programma di investimenti, eventuale richiesta di proroga adeguatamente motivata. La Regione Toscana, verificata la fondatezza, può concedere una sola proroga e per un massimo di 6 mesi.

In base alla natura dei beni, si considerano realizzati:

a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.

Il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA.

Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria è sufficiente che l'ammontare dei canoni pagati nei 18 mesi sia non inferiore al contributo concesso.

Nel caso di beni acquisiti nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 ("Legge Sabatini") è sufficiente che:

- a) siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale della fornitura;
- b) il fornitore si sia dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito;
- c) siano stati pagati effetti dall'acquirente in misura almeno pari al contributo concesso.

Il programma di investimento deve essere realizzato almeno nella misura del 75% dell'importo ammesso all'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione concessa.

Non sono ammesse rimodulazioni del programma di investimento approvato.

Modalità di erogazione

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere redatte sull'apposito modulo che sarà disponibile sul sito internet del soggetto gestore, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

La richiesta di erogazione a saldo del contributo deve pervenire al soggetto gestore entro 2 mesi dalla data di realizzazione dell'investimento.

Il contributo in conto capitale è erogato in unica soluzione con valuta corrente all'impresa

direttamente sul conto corrente indicato dall'impresa stessa nel modulo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata, rispettivamente, dal capofila del RTI e dal consorzio, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti. In questo caso, il contributo è erogato, rispettivamente, al capofila del RTI o al consorzio, che dovranno successivamente trasferire il contributo ai partner/soci sulla base dell'articolazione della spesa sostenuta e rendicontata da ciascuna impresa, pena la revoca del contributo stesso.

A seguito della domanda di erogazione da parte dell'impresa, prima dell'erogazione del contributo, il soggetto gestore deve attestare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso all'agevolazione.

Entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa, il soggetto gestore è tenuto a inviare alla Regione Toscana gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'erogazione.

In caso di documentazione incompleta, il soggetto gestore provvede alla richiesta dell'ulteriore documentazione, che dovrà essere inoltrata dall'impresa nei 30 giorni successivi alla richiesta. In questo caso il termine per l'invio alla Regione Toscana degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'erogazione è di 60 giorni.

Il contributo è erogato, con valuta corrente all'impresa, relativamente alle spese effettivamente sostenute, dimostrate da fatture quietanzate o da documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente e secondo quanto indicato nel modulo di erogazione.

Obblighi dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. Gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso.
2. I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al programma di investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata fino al completamento del rimborso.
4. Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al soggetto gestore eventuali rinunce alla realizzazione dei programmi di investimento agevolati, così come le variazioni relative alla proprietà delle imprese stesse.
5. I beneficiari devono realizzare l'intervento entro il 18° mese dalla data di presentazione della richiesta di ammissione, conformemente agli obiettivi contenuti nel programma di investimento presentato, salvo il caso di concessione di proroghe.
6. Le imprese devono rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per la pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Ispezioni e controlli

La Regione Toscana, direttamente o tramite il soggetto gestore, può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni

prodotte dalle imprese stesse.

Revoca dei contributi

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
- c) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
- d) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana - in attuazione della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti, provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, comprensivi degli interessi calcolati al TUS vigente alla data di erogazione dell'agevolazione.

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dell'impresa alla Regione Toscana.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data della domanda di erogazione del contributo.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla D.G. dello Sviluppo Economico, Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese, Via di Novoli, 26, 50127 Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste alla Regione Toscana – Settore

Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese – Via di Novoli, 26, 50127 Firenze (tel. 055 4383930 – e-mail: agevolazioni-impres@regione.toscana.it).
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Artigianato e Politiche di sostegno alle imprese della D.G. dello Sviluppo Economico dr. Alessandro Compagnino.

Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Artigianato e Politiche di sostegno alle imprese della D.G. dello Sviluppo Economico dr. Alessandro Compagnino.